

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

XXVI.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

## INDICE

|   | PAG.     |
|---|----------|
| <b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>  |          |
| Varianti alla legge 17 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni alla legge 5 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione ed ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2312) | 187      |
| PRESIDENTE . . . . .  | 187, 188 |
| LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i> . . . . .   | 187      |
| CALATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .   | 188      |

**La seduta comincia alle 10,20.**

BUFFONE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'Esercito e della Marina e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (2312).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sul-

l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e successive modificazioni, alla legge 6 marzo 1958, n. 247, sulla costituzione e ordinamento dei reparti elicotteri dell'esercito e della marina e alla legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza ».

Poiché su tale provvedimento non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni V e VI, dedicheremo la seduta odierna alla sola relazione, rinviando la discussione generale ad altra seduta.

L'onorevole Leone Raffaele ha facoltà di svolgere la relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con la legge 12 novembre 1955, n. 1137, il Parlamento provvede a regolare in maniera armonica e funzionale l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica.

La legge, oltre a definire che l'avanzamento avviene « ad anzianità », a « scelta » e « per meriti eccezionali » (articoli 2 e 3), precisò anche i requisiti che debbono avere gli ufficiali ed i modi in cui ciascuno dei diversi tipi di avanzamento può effettuarsi (articoli 20 e successivi, articolo 48 in particolare).

La prima applicazione della legge n. 1137 rivelò, tuttavia, la necessità di talune precisazioni, di integrazioni e variazioni; ed a ciò, infatti, provvede la legge 27 febbraio 1958, n. 295, che apportò le modifiche ritenute necessarie. Particolarmente importanti quelle effettuate agli articoli 11 e 12 relative alla composizione delle commissioni di avanzamento; all'articolo 29, riguardante la data del collocamento « a disposizione »; all'arti-

colo 39, per stabilire al 31 ottobre, anziché « ogni anno », la data in cui il Ministro è tenuto a determinare le aliquote di ruolo degli ufficiali, da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento; ed, infine, all'articolo 48, in merito alla nuova valutazione degli ufficiali collocati in soprannumero agli organici.

Tuttavia, neppure l'attuazione di tali modifiche annullò alcuni inconvenienti derivanti dalla legge n. 1137, specialmente dall'applicazione del già citato articolo 48. Le promozioni, infatti, da effettuare nei vari gradi sono calcolate sulla media delle vacanze annuali naturalmente ricorrenti, ma, poiché la media anzidetta non corrisponde sempre al numero delle vacanze effettivamente determinatesi, la legge, nel caso che tali vacanze superino, in un anno, quelle corrispondenti al numero delle promozioni da effettuare nel grado, prevede che esse non siano colmate, bensì che siano rinviate all'anno successivo. Ove, invece, le vacanze non risultino sufficienti, è stabilito che le ulteriori vacanze occorrenti, siano formate collocando in soprannumero agli organici, al 31 dicembre di ogni anno, il necessario numero di ufficiali.

Ed attualmente, tale collocamento in soprannumero è effettuato secondo le norme dettate dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, modificato, nell'ultimo comma, dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 295. A mio parere, sarebbe interessante leggere l'intero articolo 48, ma, poiché ritengo che gli onorevoli colleghi della Commissione ne siano debitamente a conoscenza, faccio grazia di tale lettura.

Dall'esame, tuttavia, di tale articolo si deduce che le vacanze occorrenti al 31 dicembre di ogni anno per le promozioni fissate dalle tabelle, sono formate così: a) nei gradi in cui ha luogo l'avanzamento « a scelta », collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali idonei non iscritti in quadro di avanzamento, seguendo nell'ordine inverso la graduatoria di merito compilata per l'anno; b) nei gradi in cui ha luogo l'avanzamento « ad anzianità », collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine inverso della graduatoria di merito compilata per l'anno, gli ufficiali idonei all'avanzamento « a scelta », non iscritti in quadro, appartenenti al grado superiore a quello per il quale occorrono le vacanze e promuovendo, naturalmente, altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Inoltre, gli ufficiali così collocati in soprannumero, dopo aver concorso nuovamente alla promozione nell'anno successivo a quello di

tale loro collocamento, se non promossi, vengono collocati « a disposizione »; tuttavia, in tale posizione che, è bene precisarlo, è di servizio permanente, essi possono poi conseguire la promozione al grado superiore.

Gli inconvenienti derivanti dall'applicazione delle norme accennate sono chiaramente illustrati dalla relazione che accompagna il disegno di legge sottoposto all'esame della nostra Commissione.

Brevemente, oserei dire che, in base all'attuale meccanismo della formazione delle vacanze, mentre, attraverso il collocamento in soprannumero e il successivo trasferimento nella posizione di « a disposizione », riescono ad ottenere la promozione al grado superiore nel servizio permanente ufficiali scarsamente dotati, non già, magari per i loro meriti intrinseci, quanto perché valutati agli ultimi posti delle graduatorie di merito, altri ufficiali molto più meritevoli rimangono nei ruoli del servizio permanente effettivo, ove spesso sono colpiti dai limiti di età dagli stessi rivestito.

Si tratta insomma di una palese forma di ingiustizia, o, almeno, di una forma di non equità. Ad evitare tali inconvenienti, che hanno determinato grave disagio negli interessati e ripercussioni pregiudizievoli per lo stesso servizio, mira l'articolo 2 del disegno di legge in esame, sostitutivo dell'articolo 48 della legge n. 1137, modificato dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1958, n. 295.

Detto articolo 2 sostituisce, infatti, al criterio ora vigente di formazione delle vacanze secondo l'ordine inverso delle graduatorie di merito, il sistema dell'ordine di ruolo.

In tal modo, come è rivelato con molta perspicacia ed acume nella relazione che accompagna il disegno di legge, sono gli ufficiali aventi maggiore anzianità di servizio ad essere collocati, all'occorrenza, in soprannumero, e ad ottenere il vantaggio della promozione nella posizione di « a disposizione ».

Questo, a mio parere, è il problema sostanziale preso in esame e risolto dal disegno di legge, mentre anche altre modifiche a norme vigenti, contenute nei successivi articoli del provvedimento, tendono a correggere particolari situazioni determinatesi a seguito dell'attuazione della legge n. 1137.

La necessità di modificare alcune norme della legge 12 novembre 1955, n. 1137, onde eliminare gli inconvenienti dianzi lamentati, ha suggerito anche l'opportunità di modificare, sempre ai fini dell'avanzamento, la legge 6 marzo 1958, n. 347, sulla costituzione e l'ordinamento dei reparti elicotteri dell'esercito e della marina, come pure ha suggerito

## III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 SETTEMBRE 1960

di modificare alcune norme della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, relative allo stato e all'avanzamento degli ufficiali del corpo della guardia di finanza.

Ho esposto brevemente il concetto fondamentale del disegno di legge sottoposto all'esame della Commissione. Ritengo che le varianti che si propongono alle leggi da me più volte citate, siano quanto mai opportune e necessarie. Mi dichiaro pertanto favorevole all'approvazione del provvedimento, anche se ravviso a mia volta la opportunità di introdurre nel testo del medesimo qualche emendamento migliorativo che mi riservo di presentare in sede di esame degli articoli.

**PRESIDENTE.** L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di parlare per fare alcune dichiarazioni preliminari. Ne ha facoltà.

**CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Sono grato al relatore, onorevole Leone Raffaele, per l'illustrazione analitica del provvedimento e vorrei pregiudizialmente richiamare la benevola attenzione della Commissione sul fatto che le norme attualmente in vigore sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, hanno creato, fra l'altro, drammi o felicità a seconda dei risultati scaturiti, per gli interessati, dall'attuazione delle stesse. Il Governo, ovviamente, si è preoccupato di eliminare gli inconvenienti lamentati e di evitare ogni e qualsiasi danno, predisponendo il disegno di legge sottoposto oggi all'esame della Commissione, che tende, appunto, ad inserire nel testo legislativo alcune opportune varianti che non incidono, peraltro, sulla armonicità e funzionalità del meccanismo di avanzamento instaurato dalla legge 12 novembre 1955. Alcune di esse riguardano coloro che sono ormai giunti alla fine della carriera, ai quali si è ritenuto di dover dare, oltre che la possibilità di una promozione, anche un miglioramento pensionistico attraverso la promozione

stessa, e penso che con tale intendimento possa concordare la Commissione Difesa. Altre modifiche riguardano, invece, le promozioni ai gradi superiori ed altre ancora la equipollenza di certe funzioni.

V'è, ancora, una parte della relazione che riguarda gli elicotteristi e che si richiama ad una precedente legge. Ed, infine, è disciplinato il riconoscimento di determinati titoli per quel che riguarda gli ufficiali osservatori. Ma, ripeto, la parte essenziale è quella che concerne il famoso articolo 48, l'articolo più dibattuto e che maggiore interesse desta fra gli ufficiali, e giustamente il relatore si è soffermato su di esso. Vi sono poi delle proposte di legge che hanno attinenza con il disegno governativo. Poiché l'onorevole Raffaele Leone si è riservato nella prossima seduta di esprimere il suo parere per quanto riguarda gli abbinamenti, in quella occasione anche il Governo farà conoscere la propria opinione. Credo di avere così brevemente espresso il punto di vista del Governo, che è naturalmente di pieno sostegno a questo provvedimento di legge, e che, potrei aggiungere, è in linea di massima anche favorevole agli emendamenti che il relatore prospetterà all'esame della Commissione, almeno per quegli emendamenti dei quali, nei primi contatti con l'onorevole Leone, ho preso conoscenza.

**PRESIDENTE.** Rinvio il seguito della discussione alla seduta di venerdì 30 settembre alle ore 9,30.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 10,40.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI